

Progetto di trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli - Azienda Agricola Cascina ELLEBI in Comune di Tagliolo Monferrato (AL)



Proponente: Sig. Nicolò Bernini

Progettista: Dott. Agr. Enrico Maratona

Oggetto: Progetto di trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli - Azienda Agricola Cascina ELLEBI



Localizzazione: Comune di Tagliolo Monferrato (AL)

Sito Natura 2000: ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo"

Collocazione: Interno al Sito

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LIVELLO II - VALUTAZIONE APPROPRIATA (DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43)

Documento istruttorio allegato alla Determinazione Dirigenziale

Istruttoria: Gabriele Panizza, Funzionario Tecnico
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
c/o Sede Operativa
via Baldo, 29, 15070 Lerma AL
0143877825
gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it

Principali elementi procedurali:

Termini temporali per lo svolgimento dell'istruttoria:

- Ricezione del Progetto/Studio di incidenza con istanza di assoggettamento alla Procedura per la Valutazione di incidenza, Fase II, Valutazione appropriata: prot. APAP 217 del 18/01/2021
- Comunicazione di avvio della Procedura: prot. APAP 218 del 18/01/2021
- Scadenza termini espressione Giudizio di incidenza: 18/03/2021

Natura degli interventi:


- Trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli

Documentazione acquisita:

- Materiale progettuale integrato dallo Studio di incidenza

Ambito normativo regionale di riferimento per la trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli:

- LR 4/2009, articolo 19.
- Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637 (LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e criteri e modalità per la compensazione).



1. Premessa

La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello II, Valutazione appropriata, sul Progetto è attivata in virtù dei potenziali effetti significativi che la realizzazione dell'intervento, avente carattere prevalentemente di trasformazione da terreni boscati a terreni agricoli, può avere sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, in relazione alle particolarità, condizioni ambientali e obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo".

L'Ente gestore opera altresì la valutazione sulla base delle più aggiornate e funzionalmente idonee conoscenze scientifiche disponibili, opportunamente organizzate, supportate dagli strumenti tecnici e normativi di gestione e pianificazione del Sito, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione. Nel rispetto delle misure di conservazione regionali e Sito specifiche e dei contenuti del Piano di gestione della ZSC IT1180026, la corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i Siti Natura 2000 prevedono da parte dell'Ente Gestore la possibilità di adozione delle opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali (art. 6, par. 1 Dir. 92/43/CEE), finalizzate a garantire il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli habitat per i quali i Siti sono stati designati.

Concetti di "Perturbazione" e "Degrado" (art. 6, par. 2 Dir. 92/43/CEE)

Si ritiene utile, in funzione della valutazione dell'intervento proposto, evidenziare i concetti chiave, così come specificati nel documento della Commissione "Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Dir. Habitat", utili all'analisi delle implicazioni dell'opera sullo stato di conservazione di specie e habitat e alla definizione del grado di incidenza ambientale.

- Degrado: il degrado si verifica quando la superficie di un habitat viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale

- Perturbazione significativa: a differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un Sito; bensì concerne le specie. L'intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere significativa, una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione. Lo stato di conservazione di una specie, definito in base ai parametri di cui all'art. 6, par. 1 della Dir. 92/43/CEE, deve essere garantito a livello biogeografico,

in ciascun Sito, al fine del mantenimento della coerenza ecologica della Rete Natura 2000. In particolare si definisce perturbazione significativa:

- Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul Sito
- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di specie nel Sito
- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell'habitat e della specie nel Sito.

2. Analisi

L'analisi che segue esamina il contesto progettuale nei suoi elementi costitutivi; ai fini dell'espressione del giudizio di incidenza occorre fare riferimento agli obiettivi di conservazione del Sito e alle condizioni Site specifiche di specie e habitat, come indicato dalla Commissione (cfr. Final Guide N2000 Forests - Unione Europea, 2016): *“Gli obiettivi di conservazione sono specifici per ciascun sito e dovrebbero basarsi su una solida conoscenza del sito e delle specie / degli habitat presenti, delle loro esigenze ecologiche, nonché di tutte le minacce e pressioni sulla loro presenza continua nel sito. Ciò avviene in quanto ogni sito Natura 2000 presenta il proprio insieme unico di condizioni biotiche, abiotiche e socioeconomiche che possono variare in modo considerevole da un sito all'altro, anche nel caso in cui ospitino gli stessi habitat e specie”*.

Il Progetto specifica (pag. 2) come l'istanza tratti del *“recupero di terreno agricolo attraverso la trasformazione di un bosco di latifoglie (castagneto) in appezzamenti con colture quali vigneto, castagneto da frutto e nocciole da tartufo”*. Contestualmente, *“si rendono necessari lavori di sistemazione dei terreni in oggetto in modo tale da renderli adatti alle rispettive coltivazioni, operando una adeguata regimazione delle acque e consolidando i pendii opportunamente riprofilati in terrazzamenti, con l'ausilio di ingegneria naturalistica”*.

In tale ambito, la presente istruttoria riguarda, come già evidenziato, l'analisi di potenziali effetti significativi che la realizzazione dell'intervento, avente carattere di trasformazione da terreni boscati a terreni agricoli, può avere sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario.

l) Inquadramento dell'area di intervento e contesto progettuale

Il Sito dispone di cartografia degli habitat, Carte forestali e Carte di idoneità ambientale, allegati alle Misure di conservazione Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 9/3/2017). L'area di intervento si colloca in corrispondenza dell'immobile denominato Cà di Fanan, il quale, come specificato nel Progetto / Studio di incidenza, presenta nelle immediate adiacenze alcune porzioni di ambienti aperti. Come evidenzia la Carta di idoneità ambientale per la conservazione dei lepidotteri allegata alle Misure di conservazione Sito specifiche (Allegato F - Tavola 3 Nord Ovest), gli habitat prativi presenti sono classificati come Ore Areas, ovvero ambienti centrali per il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE.




Fig. 1: Stralcio della Carta di idoneità ambientale per la località Cà di Fanan, in verde gli ambienti aperti costituenti Core Areas per la conservazione dei lepidotteri.

La Carta degli habitat classifica inoltre questi ambienti come “Prati magri da fieno a bassa altitudine”, cod. 6510. Il contesto degli interventi di progetto riguarda esclusivamente la copertura forestale, escludendo qualsiasi interferenza con l'ambiente prativo, sul quale vige l'obbligo di mantenimento in stato di soddisfacente conservazione.

Il contesto forestale che circonda il fabbricato appartiene al Tipo forestale 40 A - castagneto acidofilo a *Physospermum cornubiense* dell'Appennino e dei rilievi collinari interni, varietà con rovere, codice habitat N2000: 9260 “Foreste di *Castanea sativa*”.

Il progetto è proposto al fine di dotare la cascina Cà di Fanan di n. 2 appezzamenti agricoli distinti, consistenti in un nocciolo da tartufo e un vigneto, per una superficie complessiva di 1.800 mq.

Un ulteriore intervento, individuato dal richiedente come mitigazione (cfr. Progetto, par. 7, pag. 19) consiste nel recupero e miglioramento funzionale di una porzione di castagneto 9260 a margine della strada di accesso, tramite diradamento con innesto di marze da frutto in polloni di un anno di e, localmente, nuovo impianto, per un totale di 3.900 mq.




Fig. 2: localizzazione delle due patches di trasformazione da bosco a terreno agricolo; 1 nocciolo da frutto (1.200 mq.); 2 vigneto (600 mq.)

II) Habitat 9260: caratteristiche sito specifiche e analisi dei possibili effetti sullo stato di conservazione derivanti dall'intervento

La vegetazione forestale nel Sito è rappresentata in prevalenza da cedui più o meno irregolarmente matricinati o sotto fustaia a prevalenza di rovere e castagno e, per il resto, da impianti di conifere introdotte come rimboschimento nel corso degli ultimi 60 anni. Da un punto di vista compositivo, dall'elaborazione delle aree di saggio dei Piani territoriali Forestali dell'Area forestali 3 e 4, emerge quindi quanto

segue: le due specie prevalenti sono la rovere, talora con individui con caratteri intermedi con la roverella, ed il castagno. Queste due specie costituiscono sia popolamenti in purezza che misti in varie proporzioni, con una generale prevalenza della rovere. Tale situazione si ribalta a livello di volumi, ove la specie prevalente è il castagno.




Fig. 3: ripartizione degli usi del suolo all'interno del Sito

In totale, i castagneti di interesse comunitario 9260, appartenenti alla categoria "castagneto acidofilo a *Physospermum cornubiense* dell'Appennino e dei rilievi collinari interni", ricoprono circa 1.000 ha nel Sito, dei quali la superficie occupata dal Tipo forestale 40 A (varietà con rovere) ammonta a circa 280 ha (28%).

Riguardo alle compartimentazioni (cfr. IPLA, 2010, Carta delle compartimentazioni, Allegato D alle Misure di conservazione Sito specifiche), i castagneti interessanti la località Cà di Fanan appartengono alla compresa CP-E: *Castagneti e Robinieti da avviare a fustaia mista polifunzionale (ceduo a turno lungo per paleria di diversa fattura e fustaia da frutto)*.

Nel contesto dello stato di conservazione dell'habitat, occorre osservare come, nel complesso, i castagneti in purezza non rappresentino una forma stabile di soprassuolo, in quanto le caratteristiche stazionali non ottimali, nonché l'attuale condizione prevalente di cedui più o meno invecchiati o vecchie compagini da

frutto più o meno collassate, influiscono negativamente sulle condizioni sanitarie e vegetative della specie, la quale può essere mantenuta soltanto in vario grado di compenetrazione con latifoglie autoctone, a formare soprassuoli stabili nelle quali il castagno può essere rivitalizzato e conservato nelle sue forme: ceduo matricinato, castagneto da frutto naturaliforme rivitalizzato o di nuovo impianto, castagneto da frutto invecchiato sottoposto a cure colturali e singoli alberi habitat di diametro medio-grande da conservare a tempo indefinito, ove presenti. In tale contesto è possibile collocare la proposta di mitigazione, trattata più avanti.

Dal punto di vista dei possibili effetti dovuti all'intervento sullo stato di conservazione dei castagneti 9260 all'interno del Sito, è possibile evidenziare come la sottrazione di habitat dovuta alla trasformazione nelle due porzioni agricole a progetto rappresenti lo 0,64% del totale occupato dal tipo forestale CA 40A e lo 0,18% dei castagneti presenti. Tenuto conto della mitigazione proposta, che ammonta a complessivi 3.900 mq, non si ritiene sussista la probabilità che la trasformazione da castagneto a superficie agricola per complessivi 1.800 mq, di cui alla presente istruttoria, possa provocare degrado dell'habitat 9260 all'interno del Sito o effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie.

III. Interventi di mitigazione

Come più sopra accennato, il progetto propone un intervento di mitigazione consistente nel recupero e miglioramento funzionale di una porzione di castagneto 9260 a margine della strada di accesso al fabbricato, tramite diradamento, con innesto di marze da frutto in polloni di un anno (massimo due) e, localmente, nuovo impianto di castagni innestati, per un totale di 3.900 mq. Il contesto di applicazione riguarda un'area su due livelli, separati da una scarpata; il livello su cui insiste la vegetazione boschiva da diradare è compreso tra il ciglio della scarpata e la sommità collinare, mentre il livello sottostante è privo di vegetazione arbustiva con alberi sporadici che saranno salvaguardati. Al fine di consolidare il substrato, nell'area oggetto di intervento sono previste opere di ingegneria naturalistica.

Considerando come la compresa CP-E della Carta delle compartimentazioni riporti una destinazione funzionale a quanto previsto, si considera adeguata la mitigazione proposta a livello progettuale, consistente nel recupero e miglioramento funzionale di una porzione (fascia) di castagneto 9260. Il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui al successivo paragrafo.




Fig. 4: Localizzazione della fascia di castagneto a margine della strada di accesso (1) interessata dalla mitigazione consistente nel miglioramento funzionale e recupero / impianto castagni da frutto.

3. Vincoli di legge e prescrizioni

N.B: quanto segue non esaurisce il contenuto della normativa di riferimento, cui il proponente deve ottemperare nella sua interezza.

l) Trasformazione di area boschiva in vigneto

In riferimento alla D.G.R. n. 54 - 7409 del 7/4/2014 e s.m.i. "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte" e della D.G.R. n. 6 - 4745 del 9/3/2017 "ZSC/ZPS IT1180026 - Capanne di Marcarolo, Misure di conservazione Sito Specifiche", vengono qui richiamati, tra gli altri, alcuni aspetti normativi:

- E' vietato irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Obbligo del rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari.

- Divieto di effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate da *Oxygastra curtisii*, odonato di Allegato II della Dir. 92/43/CEE, per un raggio di cinque metri dagli ambienti dove la specie è presente.
- il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

In riferimento alle Norme di Attuazione della I° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale delle capanne di Marcarolo, avente valore di Stralcio del Piano di gestione della ZSC/ZPS, si richiama quanto segue:

- La capezzagna a monte di una scarpata non va lavorata ma va mantenuta con inerbimento controllato per una larghezza di almeno due metri
- E' vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati
- Le coltivazioni devono essere condotte in modo da diffondere e sviluppare l'agricoltura biologica.

Prescrizioni

- Dovranno essere limitati al minimo gli interventi di difesa, considerando anche le condizioni ambientali; in ogni caso, le concimazioni dovranno essere limitate all'impiego di prodotti organici. Per quanto riguarda gli ambienti agricoli, le "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte", art. 27 (attività da promuovere e buone pratiche) promuovono la *"sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche"* prevedendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente.

- Data la particolare collocazione del vigneto, in prossimità di un habitat aperto di interesse comunitario, classificato quale Core areas per la conservazione dei lepidotteri, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari dovranno essere impiegati quelli ammessi in agricoltura biologica. Dal punto di vista dei possibili effetti sulla entomofauna derivanti dai trattamenti, rame, zolfo, piretro e altre sostanze dovranno essere applicate solo se strettamente necessario, e con applicazione puntuale (per singola pianta) da effettuarsi in assoluta assenza di vento e, per quanto possibile, manualmente, al fine di ridurre possibili effetti negativi su insetti e altri invertebrati;
- Per quanto riguarda il trattamento del sedime di impianto, il vigneto dovrà essere gestito con una lavorazione volta a favorire l'inerbimento anche spontaneo, per garantire un corretto equilibrio ambientale e un apporto seppur minimo di sostanza organica. E' possibile in tal senso prevedere l'utilizzo di leguminose (trifoglio etc..), purché non geneticamente modificate;
- Le aree prative, le quali risultano di interesse comunitario, devono essere interamente salvaguardate e mantenute in stato di soddisfacente conservazione.

II) Trasformazione di area boschiva in nocciolo da tartufo

- E' vietato irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- Obbligo del rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari.
- Divieto di effettuare trattamenti con insetticidi in prossimità delle aree frequentate da *Oxygastra curtisii*, odonato di Allegato II della Dir. 92/43/CEE, per un raggio di cinque metri dagli ambienti dove la specie è presente.
- Il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

In riferimento alle Norme di Attuazione della I° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale delle capanne di Marcarolo, avente valore di Stralcio del Piano di gestione della ZSC/ZPS, si richiama quanto segue:

- La capezzagna a monte di una scarpata non va lavorata ma va mantenuta con inerbimento controllato per una larghezza di almeno due metri
- E' vietata la coltivazione di organismi geneticamente modificati
- Le coltivazioni devono essere condotte in modo da diffondere e sviluppare l'agricoltura biologica.

Prescrizioni

- Dovranno essere limitati al minimo gli interventi di difesa, considerando anche le condizioni ambientali; in ogni caso, le concimazioni dovranno essere limitate all'impiego di prodotti organici. Per quanto riguarda gli ambienti agricoli, le "Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte", art. 27 (attività da promuovere e buone pratiche) promuovono la *"sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche"* prevedendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente.

III) Mitigazione: ripristino colturale di castagneto da frutto

- Al fine del recupero funzionale e vegetativo della fascia di castagneto, dovranno essere seguite le linee tecnico applicative espresse all'Allegato 2 della DGR 11 ottobre 2019, n. 1-361 "L.R. 4/2009, articolo 3, comma 3. Approvazione delle disposizioni per l'autorizzazione al ripristino colturale di castagneti e nocioleti da frutto abbandonati", nonché dal Centro Regionale di Castanicoltura del Piemonte ([https:// centrocastanicoltura.org](https://centrocastanicoltura.org));
- Devono essere salvaguardati la componente arbustiva autoctona e eventuali castagni deperienti di medio - grande diametro;

- La messa a dimora delle nuove piante di castagno deve avvenire con andamento naturaliforme, nel contesto complessivo di un assetto boschivo conforme al carattere di mitigazione Natura 2000, ovvero miglioramento funzionale teso all'integrazione con il contesto naturale circostante;
- Il Direttore lavori comunica all'Ente di gestione le date di inizio e fine lavori. Entro 30 giorni dal termine dei lavori di recupero funzionale della fascia boschiva, il Direttore lavori trasmette all'Ente una relazione sull'esito della mitigazione e i dettagli del mantenimento sul lungo periodo.

IV) Opere di ingegneria naturalistica

In riferimento alla I° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale delle capanne di Marcarolo, avente valore di Stralcio del Piano di gestione della ZSC/ZPS, ogni opera dovrà essere in linea con i principi di ingegneria naturalistica descritti all'art. 34 delle Norme di Attuazione.

Ulteriori vincoli di legge

- Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell'Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. In Regione Piemonte sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 (schede consultabili sulla pagina web regionale http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm). Inoltre, è stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie

esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174/2017).

- Le pratiche di trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso sono soggette ad autorizzazione, ai sensi LR 4/2009, articolo 19. Chiarimenti circa le procedure inerenti trasformazione, calcolo e applicazione delle compensazioni sono reperibili all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/trasformazione-bosco-altra-destinazione-duso>

4. Esito - Giudizio di incidenza

Tenuto conto di quanto espresso nella presente istruttoria, in considerazione di quanto fin qui esposto, richiamando gli obblighi normativi e le prescrizioni fornita al par. 3, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile il verificarsi di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie e habitat presenti nel sito Natura 2000 derivanti dal Progetto di trasformazione di terreni boscati in terreni agricoli dell'Azienda Agricola Cascina ELLEBI - Cà di Fanan, Comune di Tagliolo Monferrato, nel complesso generale e costituivo degli interventi. Il Giudizio di incidenza assolve e integra il parere ai sensi delle Norme di Attuazione della 1° Variante al Piano dell'Area del Parco naturale regionale delle Capanne di Marcarolo (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009), avente valore di Piano di gestione della ZSC/ZPS.

Per quanto emerso dall'analisi progettuale, sulla base delle precedenti considerazioni si ritiene pertanto possibile, stante il rispetto da parte del proponente degli obblighi di legge e delle prescrizioni fornite e fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, poter esprimere Giudizio di Incidenza positivo sul Progetto.

Ai sensi dell'art. 50 della I.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

Il Responsabile del Procedimento

F.T. Gabriele Panizza

(Firmato digitalmente)

